

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all’articolo 40 della l.r.40/2005

Art. 2 – Modifiche all’articolo 88 della l.r 40/2005

Art. 3 – Modifiche all’articolo 89 della l.r 40/2005

Art. 4 – Modifiche all’articolo 90 della l.r. 40/2005

Art. 5 – Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 40/2005

Art. 6 – Modifiche all’articolo 94 della l.r. 40/2005

Art. 7 – Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005

Art. 8 – Inserimento dell’articolo 143 bis nella l.r. 40/2005

Preambolo

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. l’articolo 40, comma 3 della l.r. 40/2005 nella formulazione attuale impone alle aziende unità sanitarie locali, dove vi sia anche una sola zona priva di società della salute, di prevedere in statuto la figura del direttore dei servizi sociali. Considerato che la figura del direttore dei servizi sociali, dopo la riforma del 2008, introdotta con legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, è da considerarsi senz’altro “recessiva”, è opportuno che l’obbligo sia trasformato in una mera facoltà, rimessa alle valutazioni delle aziende unità sanitarie locali stesse;

2. è opportuno introdurre, al fine di garantire al meglio la funzionalità e l'efficienza di tali organismi, alcune modifiche nell'organizzazione e nella composizione del Consiglio sanitario regionale e della commissione regionale di bioetica, istituiti rispettivamente con la legge 30 settembre 1998, n. 71 e con legge regionale 13 agosto 1992, n. 37;
3. infine, per quanto attiene gli organismi di natura tecnico scientifica, operanti in ambito sanitario, si rileva come elemento imprescindibile la garanzia della elevata professionalità dei componenti. Pertanto, si prevede l'inapplicabilità di alcune previsioni della l.r. 5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) agli organismi tecnici, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Approva la seguente legge.

Art. 1

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale, di cui all'articolo 50, può prevedere che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'articolo 3 septies del decreto delegato.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) costituire i gruppi di lavoro e proporre all'assemblea le commissioni, gli osservatori e i relativi membri;”.

Art. 3

Modifiche dell'articolo 89 della l.r. 40/2005

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“g) quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio della parità di genere, tenuto conto, a tal fine, anche delle designazioni effettuate da soggetti esterni alla Regione;”
2. Alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole “direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà” sono sostituite dalle seguenti “competente direzione generale regionale.”
3. Il comma 9 dell'articolo 89 della l.r.40/2005 è abrogato.

Art. 4

Modifica dell'articolo 90 della l.r. 40/2005

1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“o) nomina delle commissioni e degli osservatori di cui all'articolo 92.”

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 92 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 92 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 92

Articolazioni di funzioni e organi

1. Il Consiglio sanitario regionale articola le proprie funzioni in osservatori e commissioni permanenti per tematiche a valenza generale derivanti dalla programmazione regionale.
2. Agli osservatori e alle commissioni permanenti, presieduti da un responsabile proposto dall'ufficio di presidenza, possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale.
3. I responsabili degli osservatori e delle commissioni permanenti partecipano ai lavori dell'ufficio di presidenza ed all'assemblea, con diritto di voto.”

Art. 6

Modifiche all'articolo 94 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 94 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Agli altri membri del Consiglio sanitario regionale, nonché ai componenti esterni delle commissioni e degli osservatori è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, nella misura definita dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.”

2. Il comma 3 dell'articolo 94 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì il rimborso spese con le modalità e nella misura stabiliti dalla Giunta regionale.”

Art. 7

Modifica dell'articolo 97 della l.r.40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) dodici esperti sui temi della bioetica, di cui quattro designati dal Presidente della Giunta regionale, individuati nel rispetto del principio della parità di genere, tenuto conto, a tal fine, anche delle designazioni effettuate da soggetti esterni alla Regione;”

2. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 40/2005 le parole “dalle rispettive associazioni o comitati.” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente direzione generale regionale, sentiti i centri di riferimento regionale.”

Art. 8

Inserimento dell'articolo 143 bis nella l.r.40/2005

1. Dopo l'articolo 143 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 143 bis.

Nomina del consiglio sanitario regionale commissione di bioetica e delle strutture regionali del governo clinico

1. Non si applicano agli organismi di cui agli articoli 43, 51, 81, 83, 95 le seguenti disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione):

- a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
- b) articolo 11, comma 1, lettera g bis);
- c) articolo 13, comma 1, con riferimento a non più di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante per uno di essi;
- d) articolo 13, commi 4 e 5;
- e) articolo 14, comma 1;
- f) articolo 19, comma 1.”